



COMUNE DI CASTROVILLARI



Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Castrovilliari

(articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge n.190/2014)

Indice

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

Presentazione	Pag.	3
Sezione 1		
Relazione tecnica		
1.1 Il quadro normativo di riferimento	"	4
1.2 Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di stabilità 2015	"	7
1.2.1 Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell'art. 1 della L. 190/2014	"	7
1.2.2 I criteri per la razionalizzazione indicati al comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014	"	7
1.3 Le società partecipate dal Comune di Castrovilliari. – Impatto normativo	"	11
1.3.1 Gas Pollino s.r.l.	"	11
1.3.2 Pollino Gestione Impianti s.r.l.	"	14
1.3.3 Cosenza Acque S.p.a.	"	18
1.4 Partecipazioni indirette	"	22
1.4.1 Sviluppo Energia s.r.l.	"	22
1.5 Partecipazioni non oggetto di razionalizzazione	"	26
1.5.1 Pollino Sviluppo Società consortile a r.l. G.a.l..	"	26
1.5.2 Co.S.S.Po	"	26
Sezione 2		
Programmazione operativa delle misure di razionalizzazione delle società partecipate		
dal Comune di Castrovilliari		
2.1 Gas Pollino s.r.l.	Pag.	28
2.2 Pollino Gestione Impianti s.r.l.	"	29
2.3 Cosenza Acque S.p.a.	"	30
2.4 Sviluppo Energia s.r.l.	"	30
2.5 Pollino Sviluppo Società consortile a r.l. G.a.l..	"	31
2.6 Co.S.S.Po	"	31

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

Presentazione

Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, il presente documento illustra il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Castrovilliari. Conformemente al comma richiamato, il quale dispone che il Sindaco definisce ed approva "*un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire*", il documento in oggetto si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 - Relazione tecnica

- Quadro normativo di riferimento
- Interventi di razionalizzazione previsti dalla L. n. 190/2014
- Le società partecipate dal Comune di Castrovilliari – Impatto normativo

Sezione 2 - Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate

Il documento riveste carattere programmatico ed è stato formulato in coerenza con gli indirizzi strategici del vertice amministrativo del Comune, aggiornati tenendo conto dell'attuale contesto normativo ed ambientale.

Le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione saranno adottate nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa agli organi di governo in cui si articola il Comune, in particolare tenendo conto di quanto previsto dalla lett. e) del comma 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che dispone quanto segue:

*"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:....
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione,"*

Sezione 1

Relazione tecnica

1.1 Il quadro normativo di riferimento

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali con i principi e l'ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del legislatore, la partecipazione ad una società di capitali, deve essere funzionale a conseguire attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi che riguardano i servizi e le società partecipate dagli enti locali, articolati nei seguenti ambiti:

1. Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali: tale ambito ricomprende le disposizioni che riguardano le modalità attraverso cui gli enti locali possono conseguire beni e servizi funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali; tra tali modalità è ricompreso, in quanto non in contrasto con i principi e la giurisprudenza comunitaria, il ricorso a società partecipate;
2. Il rapporto tra enti locali e società partecipate: l'ambito normativo ricomprende le disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate, comprese le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, da cui discendono gli obblighi che hanno portato alla predisposizione del presente documento;
3. Vincoli all'operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le disposizioni ed i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli enti locali e di cui gli stessi enti, nella veste di soci, si devono accertare il rispetto.

a. Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali

- Modalità di organizzazione
 - *Art. 112 – 113 – 116 del D. Lgs. 267/2000*
- Applicazione normativa comunitaria
 - *Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011*
- Conformità degli affidamenti
 - *c. 20 – 21 – 22 – 25 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L.221/2012*
 - *c. 25bis dell'art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014*
- Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali
 - *Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006*
 - *c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Poteri antitrust
 - *Art. 21bis della L. 287/1990*

- Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
 - *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis) o Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014*
- Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali
 - *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)*
- Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali
 - *c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Clausole arbitrali nei contratti di servizio
 - *c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*

b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate

- Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali
 - *c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007*
 - *c. 569 art. 1 L. 147/2013*
- Riflessi dei risultati delle partecipate
 - *c. 550 – 555 dell'art. 1 della L. 147/2013*
 - *c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
- Razionalizzazione delle partecipate
 - *Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014*
 - *c. 611, 612, 613, 614 dell'art. 1 della L. 190/2014*
- Misure per la razionalizzazione delle partecipate
 - *Riorganizzazione del personale - c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013*
 - *Agevolazioni per scioglimento e cessione quote - c. 568bis art. 1 L. 147/2013*
- Responsabilità patrimoniale
 - *c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009*
 - *c. 1 art. 2497 del Codice Civile*
- Obblighi informativi a carico degli enti soci
 - *art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
 - *c. 735 art. 1 L. 296/2006*
 - *art. 22 D. Lgs. 33/2013*
 - *DM 25 gennaio 2015*

c. Vincoli all'operatività delle partecipate

- Organizzazione del personale
 - *Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008*
 - *c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
 - *c. 557 – 557 bis dell'art. 1 della L. 296/2006*

- Applicazione Codice degli appalti
 - *c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011*
- Razionalizzazione costi di funzionamento
 - *Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c. 11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
 - *Spese per utenze - c. 7 e 8 dell'art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
 - *Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
- Amministratori delle partecipate
 - *c. 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006*
 - *DPCM 26/06/2007*
 - *c. 32bis art. 3 L. 244/2007*
 - *c. 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
 - *c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014*
 - *c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010*
 - *D. Lgs. 39/2013 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*
 - *DPR 251/2012 - Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.*
- Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati
 - *art. 11 D. Lgs. 33/2013*
 - *c. 39 art. 1 L. 190/2012*
 - *c. 1 art. 29 L. 241/1990*
 - *Piano Nazionale Anticorruzione – Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico*

1.2 Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di stabilità 2015

1.2.1 Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell'art. 1 della L. 190/2014

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al comma 612 dell'art. 1 della L. n. 190/2014; tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni), che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, “*un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, correddato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*”

Il successivo comma 614 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

1.2.2 I criteri per la razionalizzazione indicati al comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione locale al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal comma 611 dell'art. 1 della L. n. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato

Sempre il comma 611 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione; di seguito si passano in rassegna tali criteri, effettuandone un riscontro operativo e, dove possibile, giurisprudenziale, al fine di offrire spunti pratici per i contenuti che le singole Amministrazioni socie dovranno sviluppare in relazione allo specifico pacchetto di partecipazioni detenute.

- a) ***eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.***

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai commi 27, 28 e 29 dell'art. 3 della L. n. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: “*Al fine di tutelare la*

concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."; il comma 28 attribuisce al Consiglio dell'ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il comma 29 imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal comma 569 dell'art. 1 della L. n. 147/2013. Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai commi 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del comma 611 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più strettamente necessaria.

- b) ***soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.***

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato lo scorso agosto; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specifica altresì che quasi due terzi delle società senza dipendenti hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro; inoltre rileva che "in alcuni casi queste "scatole vuote" sembra gestiscano affidamenti *in house* attraverso sub-appalti. Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi, vietando l'affidamento *in house* in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del servizio in affidamento." Considerati tali presupposti, è ragionevole ritenere che per l'applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell'effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l'assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di "scatola vuota"), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l'attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dissessione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

- c) ***eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.***

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal comma 28 dell'art. 2 della L. n. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

- d) ***aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.***

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente è tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpore tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l'accorpamento di due società, di cui una operante nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti,TPL) in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.

- e) ***contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.***

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del comma 611 della L. n. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento; un'area da prendere in considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il comma 614 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 evidenzia che *"Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione."*

Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i commi 563 – 568 e 568 ter prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al comma 568bis dell'art. 1 della L. n. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano senti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il comma 568bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.¹

¹ In particolare:

- (co. 563) Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
- Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

1.3 Le società partecipate dal Comune di Castrovilliari. – Impatto normativo

Elenco delle società direttamente e indirettamente partecipate e delle quote detenute dal Comune di Castrovilliari

COMUNE DI CASTROVILLARI	
Partecipazioni dirette	
Società	Quota di partecipazione
Gas Pollino s.r.l.	81,60%
Pollino Gestione Impianti s.r.l.	80,34%
Cosenza Acque S.p.a.	2,06%
Partecipazioni indirette	
Società	Modalità di partecipazione
Sviluppo Energia s.r.l.	tramite Pollino Gestione Impianti s.r.l.
Partecipazioni non oggetto di razionalizzazione	
Società	Quota di partecipazione
Pollino Sviluppo Società consortile a r.l. G.a.l.	10%
Co.S.S.Po.	40%

1.3.1 Gas Pollino s.r.l.

Società a capitale pubblico, partecipata dal Comune di Castrovilliari nella misura del 81,60%, costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 17/12/2002.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale

Articolo 3 Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 Dicembre 2022 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata una o più volte con delibera dell'Assemblea .

Articolo 4 Oggetto

La società ha per oggetto in via prioritaria la vendita del gas naturale (metano);

la società inoltre può

- a) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per la raccolta, anche temporanea, di risparmi;
- b) assumere direttamente e indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio ed eventualmente anche in imprese di settori diversi, purché tali operazioni siano ritenute dall'organo amministrativo necessarie e utili al conseguimento dei fini sociali e siano compatibili con l'ordinamento legale;
- c) promozione: progettazione e sviluppo di servizi telematici di interesse per enti pubblici, aziende e singoli cittadini;
- d) attività di consulenza e di servizi relativamente alla gestione di servizi pubblici di competenza di Enti Locali;

La società potrà inoltre compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria idonea al raggiungimento dello scopo sociale. Potrà altresì stipulare convenzioni, assumere partecipazioni in società, associazioni, consorzi ed entità associative in genere.

I soci possono essere:

- A. Enti locali, Aziende speciali, Consorzi o Società partecipate;
- B. Privati che operano nel settore;

Originariamente i soci risultano essere il Comune di Castrovilliari, il Comune di San Basile, il Comune di Laino Borgo ed il Consorzio Acea Calabria.

Il capitale sociale originario è di Euro 10.500,00 suddivise in quote da Euro 1,00 ciascuno, così suddiviso:

- a) 90%, pari ad euro 9.450,00 tra i Comuni di Castrovilliari (81,6% pari ad euro 8.568,00); Laino Borgo (5,16%) ed il Comune di San Basile (3,24%);
- b) 10% al Consorzio Acea Calabria;

Organi della Società sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione era composto da n.5 Consiglieri nominati dalle Amministrazioni comunali.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione.

Alla Società sono state trasferite n. 4 unità di personale che al Comune di Castrovilliari si occupavano della fatturazione all'utenza.

Con successiva deliberazione consiliare n.59 del 27 settembre 2004 si è provveduto alla riapprovazione ed all'adeguamento normativo dello statuto della Società, consistente essenzialmente:

- a) Riduzione a n.3 componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e scelta del modello di amministrazione riservato ai soci, ai sensi dell'articolo 2479 del c.c.

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Castrovilliari il servizi di vendita di gas naturale (metano).

Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 30 /11/2011), è stato attestato che la partecipazione in oggetto era classificabile come strettamente necessaria rispetto alle finalità istituzionali del Comune di Castrovilliari

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio	2012	2013	2014
Attivo patrimoniale	2.659.990	2.849.337	2.837.650
Capitale sociale	10.500	10.500	10.500
Patrimonio netto	135.515	89.480	89.479
Debiti vs banche	221.939	104.544	203.926
Valore della produzione	5.166.812	4.774.990	4.335.394
Costi della produzione	5.045.728	4.691.285	4.272.216
<i>di cui costi del personale</i>	221.984	262.393	252.270
Saldo proventi e oneri finanziari	31.694	36.564	36.002
Saldo proventi e oneri straordinari	7.637	38.429	25.342
Risultato di esercizio	50.147	43.966	47.584

La società presenta negli anni in esame un costante risultato positivo di esercizio che contribuisce, con la ripartizione degli utili, al bilancio del Comune di Castrovilliari

La società presenta:

Tipologia	N.	COSTO		
		2012	2013	2014
Numero degli amministratori	3	24.007	24.007	24.007
Revisore Contabile	1	3.000	3.000	3.000
Numero di direttori	1	80.000	80.000	80.000
Numero di dipendenti	6	141.984	182.393	152.470

Impatto criteri di razionalizzazione

CRITERIO	IMPATTO
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera nell'ambito di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, che hanno un notevole impatto strategico sullo sviluppo economico del territorio. La partecipazione risulta strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. La gestione è condotta con efficacia e nel rispetto degli equilibri economici. Non si ritiene pertanto applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Castrovilliari non detiene partecipazioni, società o enti pubblici strumentali che svolgano attività simili a quella svolta dalla società in oggetto. Il criterio di razionalizzazione in oggetto non risulta applicabile.</i>

segue

CRITERIO	IMPATTO
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Le eventuali operazioni di aggregazione che dovessero interessare la società in oggetto, operante in un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, dovrebbero essere attivate sulla base di un nuovo quadro normativo di settore e delle indicazioni dell'Autorità competente; il criterio in oggetto non risulta pertanto applicabile per autonome scelte del Comune di Castrovilliari.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi del Comune, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento. La società ha, comunque, ridotto i costi di funzionamento molti dei quali però hanno carattere incomprimibile: in particolare risultano gravosi gli oneri finanziari per le banche originati anche da ritardi nei pagamenti delle forniture da parte della P.A</i>

1.3.2 Pollino Gestione Impianti s.r.l.

Società a capitale pubblico, partecipata dal Comune di Castrovilliari nella misura del 80,34% costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 17/12/2002 .

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale,

Articolo 3 Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 Dicembre 2032 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 3 Oggetto

La società ha per oggetto:

- a) la costruzione e gestione degli impianti di distribuzione del gas;
- b) la gestione del servizio idrico, anche in ottemperanza e per le disposizioni di cui alla Legge n° 36 del 5.1.94;
- c) produzione e gestione del biogas, delle fonti alternative di energia quali l'eolico le biomasse ecc..., nonché l'intero ciclo di commercializzazione delle risorse energetiche;

d) realizzazione di opere accessorie connesse e necessarie al corretto svolgimento dei servizi, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12 Legge 498/92, nonché interventi nel settore delle infrastrutture e delle opere di interesse pubblico.

La società potrà assumere la gestione di servizi pubblici di altre amministrazioni secondo le norme previste dalla legge.

La società potrà svolgere inoltre ogni attività nel campo dei servizi, non precedentemente menzionati, nel rispetto della normativa vigente.

La società potrà pertanto effettuare tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, in particolare studi per l'organizzazione del servizio.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può: emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale compresa l'assunzione di finanziamenti e la stipula di contratti di mutuo o di leasing; essa può prestare avalli, fideiussioni ed altre garanzie; potrà assumere anche direttamente, intere essenze e partecipazioni in Consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio.

Potrà inoltre affidare a terzi lavori di progettazione e di costruzione e/o l'esercizio degli impianti e opere realizzate dall'amministrazione pubblica.

I soci sono:

- Il Comune di Castrovilli;
- Il Comune di San Basile;
- Il Comune di Laino Borgo;
- Il Consorzio Acea Calabria;

Il capitale sociale originario era di Euro 10.500,00 suddivise in quote nominali non inferiori ad Euro 1,00 ciascuno.

Organi della Società sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione era composto da n.5 Consiglieri nominati dalle Amministrazioni comunali.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione.

In data 17 febbraio 2003 è stata stipulata convenzione tra i Comuni di Castrovilli, Laino Borgo, San Basile e la Società Pollino Gestione Impianti s.r.l. per la disciplina della concessione delle reti di distribuzione del gas. Con la predetta convenzione i Comuni soci hanno concesso in uso alla Società per un periodo di anni 12 le reti di distribuzione del gas site nei propri territori e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse. La durata della predetta convenzione, fatto salvo le diverse determinazioni legislative sopravvenute, è stata fissata in anni 12 rinnovabili.

A fronte della predetta concessione, la Società concessionaria si è obbligata a versare in favore del Comune di Castrovilli un canone annuo di euro 180.000,00, oltre Iva. Il predetto canone è oggetto di aggiornamento annuale.

Alla Società sono state trasferite n.3 unità di personale che nel Comune di Castrovilli effettuavano la gestione tecnica degli impianti.

Alla scadenza della concessione le reti dovranno essere riconsegnate gratuitamente al concedente in buone condizioni manutentive e di funzionalità.

Con successiva deliberazione consiliare n.58 del 27 settembre 2004 si è provveduto alla riapprovazione ed all'adeguamento normativo dello statuto della Società, consistente nella riduzione a n. 3

componenti del Consiglio di Amministrazione.

Con deliberazione consiliare n.77 del 30 novembre 2004 si è preso atto dell'adeguamento normativo dello statuto e si è recepita la normativa in tema di riduzione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente con deliberazione consiliare n. 8 del 13 gennaio 2009 si è autorizzato l'aumento del capitale sociale da 10.500,00 euro ad 83.000,00 euro e di conseguenza all'acquisizione di n. 66.682 quote pari ad euro 66.682,00 costituenti l'80,35% del capitale sociale.

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge per conto del Comune di Castrovilli, esclusivamente, la gestione degli impianti di distribuzione del gas

La predetta gestione è regolata da apposita convenzione Rep. n. 22 del 17 febbraio 2003, registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Castrovilli in data 20/02/2003, al n. 178, Serie 1. stipulata tra i Comuni di Castrovilli, Laino Borgo, San Basile e la Società Pollino Gestione Impianti s.r.l. per la disciplina della concessione delle reti di distribuzione del gas.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 30 /11/2011), è stato attestato che la partecipazione in oggetto era classificabile come strettamente necessaria rispetto alle finalità istituzionali del Comune di Castrovilli

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio	2012	2013	2014
Attivo patrimoniale	4.094.730	4.525.447	4.536.924
Capitale sociale	10.500	10.500	10.500
Patrimonio netto	170.973	214.021	281.201
Debiti vs banche	312.251	457.939	469.942
Valore della produzione	3.152.934	2.709.740	2.528.308
Costi della produzione	2.916.723	2.669.024	2.309.733
<i>di cui costi del personale</i>	1.009.560	816.121	877.928
Saldo proventi e oneri finanziari	-71.044	-33.817	-84.109
Saldo proventi e oneri straordinari	8.503	113.708	40.292
Risultato di esercizio	41.518	43.049	67.180

La società presenta:

Tipologia	N.	COSTO		
		2012	2013	2014
Numero degli amministratori	3	27.563	21.594	22.356
Collegio sindacale	1	2.080	2.080	2.080
Numero di direttori	1	86.408	86.758	87.684
Numero di dipendenti*	18	1.009.560	816.121	877.928

*: La differenza sui costi del Personale tra gli anni 2012 e 2013 determinata dalla circostanza che n. 6 dipendenti nell'anno 2013 hanno usufruito del trattamento di C.I.G.

Impatto criteri di razionalizzazione

CRITERIO	IMPATTO
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera nell'ambito di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, che hanno un notevole impatto strategico sullo sviluppo economico del territorio. La partecipazione risulta strettamente funzionale al perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune. La gestione è condotta con efficacia e nel rispetto degli equilibri economici. Non si ritiene pertanto applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività similari a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Castrovillari non detiene partecipazioni, società o enti pubblici strumentali che svolgano attività similari a quella svolta dalla società in oggetto. Il criterio di razionalizzazione in oggetto non risulta applicabile.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Le eventuali operazioni di aggregazione che dovessero interessare la società in oggetto, operante in un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, dovrebbero essere attivate sulla base di un nuovo quadro normativo di settore e delle indicazioni dell'Autorità competente; il criterio in oggetto non risulta pertanto applicabile per autonome scelte del Comune di Castrovillari.</i>

segue

CRITERIO	IMPATTO
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<p><i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi del Comune, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento. Il trend di riduzione è rilevabile dai bilanci e si presenta costante e positivo a partire dall'anno 2012 e sino al 31/12/2014.</i></p> <p><i>Il percorso virtuoso proseguirà nel corso del 2015 in ragione dell'opportunità che il mercato offre.</i></p>

1.3.3 Cosenza Acque S.p.a.

Società a capitale pubblico, partecipata dal Comune di Castrovilliari nella misura del 2,63% a seguito della deliberazione di adesione adottata con atto n. 40 del 23/06/2003.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale

Articolo 4 Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di approvvigionamento, captazione, adduzione, accumulo e distribuzione all'utenza delle acque per uso civile, di fognatura e di depurazione delle stesse, nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Cosenza, per come individuato dalla legge regionale n. 10 del 3 ottobre 1997, attuativa della legge n. 36/94 e successive modificazioni ed integrazioni, per come riscritta dal d.lgv. n.152/2006.

La società ha altresì per oggetto la gestione dei servizi pubblici di approvvigionamento, captazione, adduzione, accumulo e distribuzione all'utenza delle acque per usi industriali ed agricoli nel medesimo ambito territoriale. Nel dettaglio, la società può svolgere attività di:

- a) gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e commercializzazione delle acque per usi civili, industriali e agricoli;
- b) gestione integrata degli impianti, delle reti e dei serbatoi nonché di qualsiasi altra opera afferente ai servizi di captazione, potabilizzazione, adduzione, accumulo, distribuzione, fognatura, smaltimento e depurazione dell'acqua per usi civili, industriali o agricoli;
- c) progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione di opere, infrastrutture e impianti del servizio idrico integrato;
- d) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque civili, industriali e agricoli;
- e) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da processi di trattamento di acque reflue e/o di loro residui;
- f) progettazione, realizzazione, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la protezione dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque;

- g) tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate e destinate al consumo umano. A tal uopo la società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per assicurare i necessari interventi conservativi o per la gestione diretta di demani pubblici e collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della natura e tenuto conto degli usi civici praticati dagli aventi diritto.
- h) raccolta, trasporto, in conto proprio e per conto terzi, e smaltimento di reflui liquidi, civili e industriali, e di fanghi derivanti di processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi che non pericolosi;
- i) organizzazione e gestione dei servizi accessori connessi alla commercializzazione delle acque ed alla gestione complessiva del servizio idrico integrato intendendosi per tali verifica dei consumi, l'emissione delle bollette, la riscossione delle tariffe e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo sociale e correlate alle disposizioni legislative e regolamentari di settore.

La società realizza la parte prevalente della propria attività con gli enti pubblici azionisti e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio dell'A.T.O. n. 1 di Cosenza.

La società non può svolgere le proprie attività al di fuori del territorio del proprio ambito territoriale di riferimento A.T.O. n. 1 Cosenza.

La società stessa può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 113 e 113/bis del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate, per il raggiungimento dello scopo sociale.

La società può:

- creare apposite società di scopo;
 - compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni, commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, comprese le prestazioni di garanzia, comunque ad esso connesse e/o ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, il tutto nei limiti della normativa vigente;
 - prestare avalli, fideiussioni, ed ogni altra garanzia anche reale, solo a favore di enti o società controllate o delle quali è in corso di acquisizione il controllo;
 - procedere all'assunzione, sia direttamente ed indirettamente, di interessi e partecipazioni in altre società, imprese, o consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio purché di prevalente carattere pubblico o di partecipazione pubblica;
- Rientrano, infine, nell'oggetto sociale:*
- la realizzazione di campagne informative finalizzate ad incentivare il corretto utilizzo delle risorse idriche ed il risparmio di dette risorse;
 - la promozione di iniziative, anche di carattere culturale o socio-culturale, rivolte, anche indirettamente, a diffondere la cultura della conoscenza e della tutela delle opere idrauliche di particolare pregio storico o rilevanza tecnica.

Articolo 5 Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

L'assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare lo scioglimento anticipato ovvero la proroga della società.

La società "Cosenza Acque S.p.a. è il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (non ancora operativo).

L'A.T.O. n. 1 Cosenza, una volta operativo il gestore, controlla che il servizio venga effettuato nell'interesse dell'utente.

La Società "Cosenza Acque SpA" prevede un investimento iniziale: ciascun Comune versa una quota societaria pari a 50 cent. di euro per ciascun abitante residente.

Rapporti di servizio con l'ente

Il Comune di Castrovilli ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23/06/2003 alla società Cosenza Acque s.p.a., costituita con atto pubblico Rep. n. 61109 del 27/06/2003 a rogito del notaio dott. Carlo Viggiani, assumendo la partecipazione del 2,63%

In sede di costituzione della società, il capitale sociale è stato fissato in € 363.633,00 e diviso in n. 363.633 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna. Tale capitale è stato assunto e sottoscritto dal Comune nella misura di n. 7.500 azioni pari ad € 7.500,00. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 5 della citata

convenzione, il Comune ha provveduto al versamento in data 27/06/2003 della somma di € 2.250,00, pari ai tre decimi del capitale sottoscritto.

Non risultano ancora versati i restanti sette decimi del capitale sociale sottoscritto (pari ad € 5.250,00), nonostante ne sia stata fatta richiesta dell'Organo amministrativo della società.

Attualmente la società non risulta essere operativa.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio (dati 2014 non ancora disponibili):

Principali grandezze di bilancio	2011	2012	2013
Attivo patrimoniale	272.345	261.768	254.387,
Capitale sociale	218.180	218.180	218.180
Patrimonio netto	246.299	232.747	222.540
Debiti vs banche	0	0	0
Valore della produzione	1	9	0
Costi della produzione	12.597	13.577	10.216
<i>di cui costi del personale</i>	0	0	0
Saldo proventi e oneri finanziari	35	16	9
Saldo proventi e oneri straordinari	1	0	0
Risultato di esercizio	12.560	13.552	10.207

La società presenta:

Tipologia	N.	COSTO		
		2011	2012	2013
Numero degli amministratori	1	3.000	3.000	3.000
Collegio sindacale	3	4.500	4.500	4.500
Numero di direttori	0	0	0	0
Numero di dipendenti*	0	0	0	0

*: società attualmente non è attiva

Impatto criteri di razionalizzazione

CRITERIO	IMPATTO
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera nell'ambito del servizio idrico integrato, la cui competenza organizzativa è delegata all'A.T.O. n. 1 - Cosenza; il servizio è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; rispetto all'attuale assetto organizzativo del settore ed alle competenze attribuite all'ente dalla normativa specifica, non risulta applicabile il criterio in oggetto sulla base di autonome scelte del Comune; l'eventuale eliminazione della società, che attualmente non risulta essere operativa per la mancata funzionalità dell'A.T.O., potrà avvenire solo a seguito delle decisioni della suddetta Autorità</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società, al momento inattiva, non ha dipendenti.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività similari a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Castrovilli non detiene partecipazioni, società o enti pubblici strumentali che svolgono attività similari a quella svolta dalla società in oggetto. Il criterio di razionalizzazione in oggetto non risulta applicabile.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Le eventuali operazioni di aggregazione che dovessero interessare la società in oggetto, operante in un servizio pubblico locale, dovrebbero essere attivate sulla base di un nuovo quadro normativo di settore e delle indicazioni dell'Autorità competente; il criterio in oggetto non risulta pertanto applicabile per autonome scelte del Comune di Castrovilli.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi del Comune, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.</i>

1.4 Partecipazioni indirette

1.4.1 Sviluppo Energia s.r.l.

Società, con sede in Castrovilliari alla via Muletta s.n.c, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cosenza, codice fiscale e Partita IVA 02940590785, REA 200363, costituita con atto del 7 luglio 20018 Rep. n. 5182 - Racc. 1645, rogato dal notaio dott. Luigi Viteritti, registrato a Castrovilliari in data 23 luglio 2008 al n. 1512 – serie T.

Talea società, costituita inizialmente con capitale sociale di Euro 200.00,00 interamente versato, ha come socio:

- la Pollino Gestione Impianti s.r.l. per una quota pari a nominali Euro 80.000,00, pari al 40% del capitale sociale;
- la Esco Gas s.r.l. per una quota pari a nominali Euro 60.000,00, pari al 30% del capitale sociale;
- la Cnea Sud s.r.l. per una quota pari a nominali Euro 60.000,00, pari al 30% del capitale sociale.

Successivamente con verbale dell'Assemblea del 24 marzo 2015 redatto dal notaio dott. Luigi Viteritti, Repertorio n. 12479 - Raccolta n. 5471, si è deliberato di aumentare il capitale sociale ad Euro 400.000,00.

In conseguenza delle intervenute sottoscrizioni il capitale sociale di Euro 400.000,00 risulta così ripartito tra i soci:

- Esco Gas s.r.l., titolare di una quota del valore nominale di Euro 160.000,00 pari al 40% del capitale sociale;
- Cnea Sud s.r.l., titolare di una quota del valore nominale di Euro 160.000,00 pari al 40% del capitale sociale;
- Pollino Gestione Impianti s.r.l., titolare di una quota del valore nominale di Euro 80.000,00, pari al 20% del capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Art. 3 Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto:

- la progettazione, la costruzione e la gestione economico funzionale dell'opera pubblica denominata "Costruzione impianto di distribuzione del gas metano nella frazione Marina del Comune di Rocca Imperiale", in seguito all'aggiudicazione avvenuta con Det. Dirig. n. 39/5 del 19 maggio 2008 ed ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163;

- l'attività di costruzione e gestione degli impianti di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni e di ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli;

- l'attività di gestione del servizio idrico integrato. La società, pertanto, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere le seguenti attività:

- progettazione, costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e l'esercizio di impianti di distribuzione del gas- lo studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti l'esercizio dell'industria del gas di qualsiasi specie, dell'energia elettrica, del calore e di ogni altro tipo di energia prodotta da qualsiasi fonte, nonché attività di prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale siano essi pubblici o in libero mercato;

- la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e

la commercializzazione dell'acqua, sia per usi civili che per usi industriali o agricoli;

- la progettazione, realizzazione e gestione delle opere e impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche;*
- la progettazione e realizzazione e gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento di acque sia civili che industriali.*

La società potrà assumere e cedere partecipazioni in società aventi ad oggetto l'attività di vendita del gas di qualsiasi genere all'ingrosso e ai clienti finali e le prestazioni dei servizi connessi, attinenti e strumentali. La società potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività: - l'ideazione, la progettazione, la costruzione, l'installazione, l'esercizio, la gestione, l'assistenza tecnica e amministrativa e la manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica di qualsiasi fonte e di impianti elettrici ed elettromeccanici in genere, in proprio e per conto terzi, nonché la produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, per qualsiasi tipo di utenza (diretta o indiretta) nel rispetto degli obblighi del servizio pubblico e delle altre vigenti disposizioni normative in materia;

- lo svolgimento di attività di ricerca in genere nonché l'organizzazione e la promozione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse.*

Per il conseguimento delle sue finalità, la società pertanto potrà assumere lo studio, l'elaborazione e la gestione, curandone l'applicazione e l'implementazione, di sistemi e procedure integrati e informatizzati, ivi compresi i sistemi informativi territoriali, nonché commissionare studi e analisi, acquistare, far realizzare, vendere e concedere in uso programmi e procedure relative.

3.2 Al fine di conseguire l'oggetto sociale la società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, con o senza esclusiva, con o senza deposito, nonché compiere qualunque operazione commerciale, industriale ed immobiliare, anche di import ed export, appalti, subappalti e compiere senza restrizione alcuna tutto quanto necessario ed utile a favorire il raggiungimento dell'oggetto medesimo, il tutto in forma non prevalente ma occasionale e strumentale rispetto all'oggetto principale. La società potrà, quindi, allo scopo di conseguire l'oggetto sociale, non a scopo di collocamento e non nei confronti del pubblico, assumere partecipazioni ed interessi in altre società, od Imprese di qualunque natura, ivi compresi consorzi e/o società consortili, raggruppamenti temporanei di impresa, gruppi europei di interesse economico e rete di impresa, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente nei limiti consentiti dalla legge.

Sono, comunque, escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, e comunque le attività finanziarie riservate, con espressa esclusione di attività finanziaria nei confronti del pubblico, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e, comunque, tutte le attività che, per legge, siano riservate a soggetti iscritti ad appositi Albi e/o Ordini Professionali (cd attività professionali riservate) e/o a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

3.3 Tutte le attività, fatta eccezione per quelle costituenti l'oggetto sociale di cui al punto 3.1, debbono essere svolte in via non prevalente, ma strumentale e comunque tutte le attività di cui all'oggetto sociale devono essere svolte, previo ottenimento delle eventuali richieste autorizzazioni e/o concessioni. La società potrà, infine, accedere ad ogni forma di finanziamento e contributo a carattere nazionale, regionale, europeo, locale per lo svolgimento della propria attività, nonché fruire delle eventuali agevolazioni previste dalle leggi comunitarie, statali, regionali, locali in materia.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 c.c.

Rapporti di servizio con l'ente

Non sussiste alcun rapporto di servizio con l'Ente.

La partecipazione di controllo indiretto è funzionale all'attività della Pollino Gestione Impianti s.r.l. e come tale strettamente necessaria rispetto alle finalità economiche, gestionali e di mercato della società.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio	2012	2013	2014*
Attivo patrimoniale	587.751	578.857	620.560
Capitale sociale	200.000	200.000	200.000
Patrimonio netto	217.635	223.264	253.550
Debiti vs banche	164.654	123.631	80.570
Valore della produzione	156.145	183.090	254.402
Costi della produzione	129.231	176.321	219.921
<i>di cui costi del personale</i>	0	0	0
Saldo proventi e oneri finanziari	-9.079	-7.177	-5.067
Saldo proventi e oneri straordinari	-163	9.668	872
Risultato di esercizio**	10.181	5.628	30.286

* Dati di bilancio 2014 non definitivi (bilancio non ancora approvato)

** Utile prima delle imposte

La società presenta:

Tipologia	N.	COSTO		
		2012	2013	2014
Numero degli amministratori	3	6.240	6.240	6.240
Collegio sindacale	3+2	2.496	2.442	2.885
Numero di direttori	0	0	0	0
Numero di dipendenti	0	0	0	0

Impatto criteri di razionalizzazione

CRITERIO	IMPATTO
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguitento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera nell'ambito di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, che hanno un notevole impatto sullo sviluppo economico del territorio. La partecipazione indiretta è funzionale all'attività della Pollino Gestione Impianti s.r.l. e come tale necessaria alle finalità economiche, gestionali e di mercato della società stessa e, di conseguenza, compatibile alle finalità istituzionali del Comune di Castrovilliari. La gestione è condotta nel rispetto degli equilibri economici. Si procederà nel tempo alla dismissione delle quote di partecipazione detenute.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Si procederà alla dismissione delle quote di partecipazione detenute in quanto non dotata di personale alle dipendenze.</i>

segue

CRITERIO	IMPATTO
eliminazione partecipazioni in società con attività similari a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	La società, pur avendo un ampio oggetto sociale, è attiva solo in attività di gestione reti impianti gas.
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Le eventuali operazioni di aggregazione che dovessero interessare la società in oggetto, operante in un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, dovrebbero essere attivate sulla base di un nuovo quadro normativo di settore e delle indicazioni dell'Autorità competente; il criterio in oggetto non risulta pertanto applicabile per autonome scelte del Comune di Castrovilliari.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società indirettamente partecipata da una amministrazione con quota minoritaria, non possono trovare applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i.</i>

1.5 Partecipazioni non oggetto di razionalizzazione

1.5.1 Pollino Sviluppo Società consortile a r.l. G.a.l.

E' da ritenere che l'art. 1, comma 611, della L. 190/2014 non debba in alcun modo avere rilevanza per i Gal e ciò in quanto l'art. 32 del Regolamento UE 1303/2013, nel definire lo Sviluppo Locale di tipo partecipativo (par. 2) impone che questo sia "*gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati...*". In sostanza, prevede, quale requisito essenziale, che:

- esso sia gestito da GAL;
- i GAL siano composti da rappresentanti di interessi socio-economici ***locali***;
- tali rappresentanti siano "***sia pubblici che*** privati".

Ne consegue che, in forza di tale norma, la presenza di enti pubblici locali all'interno dei Gruppi di Azione Locale è obbligatoria. In base al principio della gerarchia delle fonti normative, una Legge nazionale non può modificare o rendere inapplicabile un Regolamento dell'Unione. Ove si volesse considerare la diretta applicabilità dell'art 1, commi 611 - 614 e seguenti della Legge 190/2014, ne deriverebbe un'automatica inapplicabilità, sul territorio nazionale, dell'articolo 32 del regolamento UE citato.

1.5.2 Co.S.S.Po

I Comuni di Castrovillari, Morano C., Mormanno, Laino B., Laino C., San Basile, Saracena, Frascineto, Civita, Firmo Acquaformosa, Lungro, Altomonte, allo scopo di conseguire un'organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo e la gestione associata dei servizi sociali e assistenziali, nel quadro della normativa vigente in materia, offrendo ai cittadini tutti i servizi necessari a garanzia della migliore qualità, si sono costituiti ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 agosto, n.267.

Gli enti locali, attraverso lo strumento consorziale condividono le finalità e gli obiettivi previsti nel Piano di Zona che rappresenta l'architettura, la programmazione, l'organizzazione e la gestione del Sistema sociale nel Distretto Sociale di Castrovillari. Il consorzio, allo scopo di realizzare le sue finalità ha assunto la gestione del servizio socio-assistenziale, organizzando: l'esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali dalla Legge Quadro n.328/00 e dalla legge di recepimento regionale n.23/03, l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione agli enti locali e di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge dello Stato. Il Consorzio, inoltre, può assumere la gestione di ulteriori servizi nel campo sociale, educativo, culturale e ricreativo.

Il Consorzio ha sede legale in Castrovillari.

La durata del Consorzio è fissata in anni dieci, a decorrere dalla costituzione avvenuta in data 2 gennaio 2006.

Il Comune di Castrovilliari interviene nei processi decisionali con una quota attualmente del 40%. La restante quota del 60%, è ripartita tra i gli enti locali consorziati e sopra meglio indicati. Le quote associative sono così definite: - fino a 2.999 abitanti € 1.08; - fino a 4.999 abitanti € 1.37; - oltre i 5.000 abitanti € 1.65.

Trattandosi di un Consorzio istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 agosto, n.267, non risulta applicabile la normativa prevista dell'art 1, commi 611 - 614 e seguenti della Legge 190/2014.

Sezione 2

Programmazione operativa delle misure di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Castrovilli

Di seguito si riportano, per ogni società partecipata, le priorità in tema di razionalizzazione, le modalità di intervento, i tempi di attuazione e l'impatto in termini di possibili risparmi da conseguire.

2.1 Gas Pollino s.r.l.

Priorità di razionalizzazione	<i>La società, nell'immediato, non è oggetto di operazioni di razionalizzazione comportanti la dismissione o aggregazione delle quote; in quanto società ad intero capitale pubblico e soggetta a controllo analogo, nel corso dell'anno si vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull'applicazione dei vincoli di finanza pubblica.</i>
Modalità di intervento	<i>il Comune, nella veste di socio maggioritario, verificherà la regolarità della gestione e monitorerà l'impatto che la stessa potrà determinare per l'ente, secondo le disposizioni in materia di controllo degli equilibri finanziari e di controllo sulle società partecipate, contenute agli artt. 147, 147quater e 147 quinque del D. Lgs, 267/2000. Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.</i>
Tempi di attuazione	<i>- entro 31 maggio: in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, formulazione degli indirizzi programmatici per la gestione dei servizi e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica - entro 31 luglio: analisi del bilancio al 31.12.2014 e verifica eventuali situazioni di criticità o disequilibrio - entro 30 settembre: verifica andamento gestionale ed applicazione dei vincoli di finanza pubblica e confronto con gli amministratori della società per verificare eventuali situazioni di criticità o disequilibrio emerse nel corso dell'esercizio - entro 31 dicembre: riscontro risultati gestionali conseguiti e verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica</i>
Risparmi da conseguire	<i>- riduzione (ove già non praticata) del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL n. 95/2012) - contenimento e razionalizzazione dei costi generali di funzionamento compatibili con le previsioni del budget di gestione approvato</i>

2.2 Pollino Gestione Impianti s.r.l.

Priorità di razionalizzazione	<p><i>La società, nell'immediato, non è oggetto di operazioni di razionalizzazione comportanti la dismissione o aggregazione delle quote; poiché i servizi erogati presentano un rilevante impatto strategico nell'ambito delle politiche di sviluppo del territorio. Gli interventi di razionalizzazione sulla società deriveranno dalla possibilità che la stessa possa essere riconosciuta quale gestore salvaguardato del servizio di distribuzione del gas a seguito dell'affidamento del servizio effettuato dall'ATEM Cosenza 1 Ovest. Nel caso non venisse riconosciuta tale possibilità, il Comune, dovrà individuare gli interventi più opportuni per addivenire alla dismissione della società.</i></p>
Modalità di intervento	<p><i>Gli interventi di razionalizzazione dovranno essere coordinati con le scelte e le decisioni dell'ente adottate in sede di Conferenza d'ambito; laddove emergesse l'impossibilità per la Pollino Gestione Impianti s.r.l. di proseguire nella conduzione del servizio, l'Amministrazione avvierà un confronto diretto con l'affidatario della gestione del servizio d'Ambito al fine di individuare soluzioni condivise e tutelanti per la collettività amministrata.</i></p> <p><i>Nell'immediato ed in attesa dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas da parte dell'ATEM, il Comune, nella veste di socio maggioritario, verificherà la regolarità della gestione e monitorerà l'impatto che la stessa potrà determinare per l'ente, secondo le disposizioni in materia di controllo degli equilibri finanziari e di controllo sulle società partecipate, contenute agli artt. 147, 147quater e 147 quinque del D. Lgs, 267/2000.</i></p> <p><i>Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.</i></p>
Tempi di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> - entro 31 maggio: in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, formulazione degli indirizzi programmatici per la gestione dei servizi e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica - entro 31 luglio: analisi del bilancio al 31.12.2014 e verifica eventuali situazioni di criticità o disequilibrio - entro 30 settembre: verifica andamento gestionale ed applicazione dei vincoli di finanza pubblica e confronto con gli amministratori della società per verificare eventuali situazioni di criticità o disequilibrio emerse nel corso dell'esercizio - entro 31 dicembre: riscontro risultati gestionali conseguiti e verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

segue

Risparmi da conseguire	- riduzione (ove già non praticata) del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012) - contenimento e razionalizzazione dei costi generali di funzionamento compatibili con le previsioni del budget di gestione approvato
-------------------------------	---

2.3 Cosenza Acque s.p.a.

Priorità di razionalizzazione	<i>La società, attualmente non operativa, non è oggetto di operazioni di razionalizzazione comportanti la dismissione o aggregazione delle quote poiché i servizi che dovrebbe erogare presentano un rilevante impatto strategico nell'ambito delle politiche di sviluppo del territorio e dell'intera collettività. Gli interventi di razionalizzazione sulla società deriveranno da un'azione coerente e strategicamente fondamentale della gestione del servizio idrico integrato. Esso è strettamente connesso al percorso dell'Ambito Territoriale Ottimale – Cosenza 1 e dalle determinazioni assunte dalla Provincia di Cosenza, dall'Ufficio D'Ambito e dalla Conferenza dei Sindaci.</i>
Modalità di intervento	
Tempi di attuazione	
Risparmi da conseguire	

2.4 Sviluppo Energia s.r.l.

Priorità di razionalizzazione	<i>Gli interventi di razionalizzazione sulla società indirettamente partecipata dall'ente considereranno essenzialmente nella dismissione delle quote di partecipazione indiretta detenuta compatibilmente alla definizione delle attività contrattualmente acquisite quali lavori nonché alle condizioni di mercato più favorevoli alla alienazione delle quote. In ogni caso sono stati già ridotti gli oneri relativi ai costi di gestione direzionali.</i>
Modalità di intervento	<i>Gli interventi di razionalizzazione dovranno essere coordinati con le scelte e le decisioni dei soci privati, con i quali dovranno essere individuate soluzioni condivise e tutelanti per il Comune</i>
Tempi di attuazione	<i>- entro 31 dicembre: definizione delle prospettive di Pollino Gestione Impianti s.r.l. e formalizzazione degli accordi con i soci privati riguardanti la destinazione della Società</i>
Risparmi da conseguire	<i>- azione di monitoraggio condivisa dal Comune, nella veste di ente con partecipazione indiretta minoritaria, con i soci privati funzionale a prevenire situazioni di criticità che possano pregiudicare gli equilibri economico-finanziari e patrimoniali della società.</i>

2.5 Pollino Sviluppo Società consortile a r.l. G.a.l.

Si richiama quanto specificato al paragrafo 1.5.1. della sezione 1 Relazione tecnica

2.6 Co.S.S.Po.

Si richiama quanto specificato al paragrafo 1.5.2. della sezione 1 Relazione tecnica

Il Segretario Generale
Dott. Maurizio Ceccherini

Il Commissario Straordinario
dott. Massimo Mariani